




**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. Tomasi di Lampedusa"**

Indirizzo Musicale - Sezioni Associate Montevago
Via Pordenone s.n.c. - 92018 Santa Margherita di Belice (AG)
C.M.: AGIC80800E - C. F.: 92010670849 - C.U.: UF56TW
Tel.: 092531260 - 092538062



P.E.O.: agic80800e@istruzione.it - P.E.C.: agic80800e@pec.istruzione.it - Sito web: www.ictlampedusa.gov.it

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
VERBALE DI STIPULA**

Il giorno 27 dicembre 2018 alle ore 09:00 nei locali dell'Ufficio di Dirigenza dell'Istituto Comprensivo "G. Tomasi di Lampedusa" di Santa Margherita di Belice (AG),
Vista l'ipotesi di accordo sottoscritta in data 15/11/2018;
Acquisito il parere positivo dei Revisori dei Conti, agli atti della scuola con verbale n. 4/2018 del 17/12/2018;

VIENE STIPULATO

il presente Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituzione Scolastica "G. Tomasi di Lampedusa" a. s. 2018/2019

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore: Girolamo Piazza



PARTE SINDACALE

RSU

Antonio Alessi
Caterina Mantella

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI

CGIL _____

UIL *SveWp* _____

CISL _____


SNALS _____

GILDA _____



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"G. Tomasi di Lampedusa"**

Indirizzo Musicale - Sezioni Associate Montevago
Via Pordenone s.n.c. - 92018 Santa Margherita di Belice (AG)
C.M.: AGIC80800E - C. F.: 92010670849 - C.U.: UF56TW
Tel.: 092531260 - 092538062



P.E.O.: agic80800e@istruzione.it - P.E.C.: agic80800e@pec.istruzione.it - Sito web: www.ictlampedusa.gov.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, educativo ed ATA dell'istituzione scolastica "G. Tomasi di Lampedusa" di S. Margherita di Belice (AG).
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2019, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art.2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 - Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.

2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art.5 - Rapporti tra RSU e dirigente


1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 - Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art.7 - Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);



- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 - Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art.9 - Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale on-line, presente nel sito web in apposita sezione.
2. I componenti la RSU e qualsiasi rappresentante delle OO.SS. hanno diritto di "affiggere" nella bacheca, sotto la propria responsabilità, materiale sindacale e di interesse politico/sindacale.
3. Stampati e documenti possono essere inviati alla scuola per "l'affissione" nella bacheca sindacale on-line.

Art. 10 - Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; La dichiarazione individuale di partecipazione, espressa in forma scritta dal personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale con almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni, fa fede ai fini del computo del monte ore

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'SME' and several other scribbles.

individuale nei termini orari reali corrispondenti a quelli previsti per l'assemblea stessa ed è irrevocabile.

5. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
6. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
7. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché l'espletamento di eventuali altre attività che non possono essere interrotte per la durata dell'assemblea per cui il D.S. e la RSU, stabiliscono il numero di unità di personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali.
8. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
9. Per il personale docente le assemblee devono svolgersi all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni plesso scolastico dell'istituto interessato all'assemblea.
10. Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami.

Art. 11 - Permessi retribuiti e non retribuiti


1. I permessi sindacali possono essere fruiti entro i limiti complessivi e individuali e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia.
2. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico direttamente dalle RSU, per la quota di propria spettanza, almeno tre giorni prima dell'utilizzo.
3. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
4. I permessi sindacali non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi, e in ogni caso, dodici giorni nel corso dell'anno scolastico.
5. Il personale docente non può usufruire di permessi sindacali nelle ore in cui è impegnato in scrutinio ed esami.
6. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 - Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 - Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.



TITOLO TERZO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 - Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.


Art. 15 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente - sentito il DSGA - può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. - 16 Flessibilità oraria individuale

1. I docenti possono chiedere variazioni d'orario (scambio del giorno libero, scambio di ore) purché sia assicurato il monte ore previsto settimanalmente per ciascun insegnante (non disciplina) e per ciascuna classe, compatibilmente con le esigenze di servizio. La richiesta, presentata al Dirigente Scolastico per l'autorizzazione, deve essere sottoscritta per accettazione anche dal sostituto.
2. In caso di modifica dell'orario di servizio e sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi, visite didattiche, eventi eccezionali o per interruzione delle lezioni per assenza totale degli alunni della classe, i docenti potranno essere utilizzati per la sostituzione di colleghi assenti o per attività diverse dall'insegnamento. In nessun caso ci si potrà allontanare dall'istituto, se non a seguito di disposizioni della dirigenza.
3. Nell'orario di lavoro possono essere previste più interruzioni orarie nell'arco della settimana; tali interruzioni possono essere utilizzate per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo.
4. Se durante la prima (o le prime) settimana di lezione in cui la scuola potrà funzionare ad orario ridotto rispetto al normale orario scolastico annuale e i docenti non svolgono attività di insegnamento ad orario completo, la parte di orario restante a quello già effettuato verrà inserita nella banca delle ore per l'effettuazione, nella stessa settimana o nelle settimane successive, di interventi didattici ed educativi integrativi o sostituzione dei colleghi assenti.



Art. 17 - Banca delle ore

1. I docenti a T.I. o a T.D. fino al 30 giugno ovvero fino al termine delle lezioni potranno individualmente e per iscritto indicare un numero di massimo tre ore settimanali da inserire nella cosiddetta "Banca delle Ore". Le ore in parola saranno inserite nell'orario di servizio complessivo in modo facilmente identificabile e saranno prestate solo dopo l'individuazione del Dirigente o dei suoi collaboratori.
2. Non saranno retribuite come ore eccedenti, ma potranno essere recuperate, solo se effettivamente prestate, anche complessivamente, come riposo compensativo previa domanda e autorizzazione del D.S. almeno tre giorni prima del riposo previsto.
3. Il recupero dovrà essere effettuato entro la fine delle attività didattiche per non più di 5 ore di seguito e di una giornata lavorativa. Le ore non recuperate entro i termini previsti non saranno retribuite.

Art. 18 - Ore eccedenti

4. Ogni docente comunica la propria disponibilità ad effettuare due ore eccedenti l'orario d'obbligo per la sostituzione di colleghi assenti;
5. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale e collocata all'inizio o alla fine dell'orario d'obbligo giornaliero o nelle interruzioni orarie settimanali;
6. Nel caso in cui sia necessario effettuare le ore eccedenti, il docente dovrà essere avvisato in tempo utile per prendere servizio;

Art. 19 - Rilevazione delle presenze attraverso cartellino/bagde elettronico


1. L'accertamento dell'orario di servizio di entrata ed uscita del personale docente ed ATA viene rilevato tramite sistema automatico delle presenze con cartellino/bagde elettronico, nei plessi adeguati degli strumenti per la rilevazione delle presenze.

Art. 20 - Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita personale ATA

1. La flessibilità dell'orario è permessa qualora consenta la corretta erogazione del servizio e sia funzionale all'orario di funzionamento dell'istituzione scolastica e di apertura all'utenza.
2. L'orario di lavoro flessibile giornaliero rispetto all'orario stabilito individualmente sarà occasionale e non sistematico con recupero di norma nella stessa giornata.
3. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
4. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 21 - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Viene riconosciuto al personale docente e ATA il "Diritto alla disconnessione", strumento contrattuale inteso a tutelare la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, per rimuovere l'invasività del datore di lavoro e l'obbligo per il lavoratore di rimanere connessi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7;
2. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 18:30; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.



3. Gli orari di reperibilità telefonica e messaggistica vanno dalle 7:45 alle 14:00 e dalle 15:30 alle 18.30; entro tali orari il dirigente scolastico si potrà rivolgere al personale al fine di dare informazioni riguardanti gli impegni lavorativi.
4. I collaboratori del dirigente scolastico, le funzioni strumentali i responsabili di sede, i docenti che hanno compiti organizzativi, in caso d'urgenza, potranno essere contattati telefonicamente o via mail o con comunicazioni di messaggistica varia al di fuori di tali orari;
5. Nei limiti dell'orario di funzionamento degli uffici di segreteria e di presidenza è possibile contattare i lavoratori durante il periodo di sospensione delle attività didattiche per comunicazioni connesse al proprio stato giuridico o economico.
6. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile e/o al fine di evitare o prevenire situazioni di pericolo;

**Art. 22 - Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità
delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione**

1. Gli strumenti elettronici sono finalizzati a migliorare la prestazione lavorative diminuendo lo stress da lavoro e rendere più efficace il servizio scolastico.
2. I docenti utilizzano gli strumenti tecnologici durante l'orario scolastico per attività didattiche, di ricerca e studio individuale e/o collettivo. Con queste finalità i docenti possono creare gruppi di lavoro, quali ad esempio gruppi sociali di informazioni o piattaforme e-learning, finalizzate esclusivamente alle attività didattica, nessuna comunicazione diversa potrà veicolare tramite gli stessi, non può essere fatto uso diverso da quello indicato nelle finalità.
3. I docenti compilano il registro elettronico personale durante le attività didattiche. Se durante l'orario di servizio in classe si dovessero verificare cali di connessione tali da non consentire la compilazione del registro elettronico personale, lo stesso sarà compilato in un momento successivo e anche nei tempi da dedicare alle attività funzionali all'insegnamento. Tanto alla luce della consolidata esperienza che la compilazione del registro elettronico ottimizza la prestazione lavorativa dei singoli docenti, riducendo i tempi delle attività funzionali all'insegnamento e globalmente migliorando il servizio scolastico.
4. Tutto il personale e in particolare gli operatori di segreteria sono tenuti all'utilizzo degli strumenti informatici e telematici rispettando le norme del codice digitale (D. Lgs 82/2005 e ssmmii).
5. Parimenti gli operatori video terminalisti hanno diritto ai turni di riposo, alle pause e a tutte le protezioni previste dalle norme in materia (D. Lgs 81/2008).
6. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA vanno accompagnati da specifica formazione, intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO- TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art.23 - Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2018/2019 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;

- d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
- e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente o a seguito di variazione del P.A. da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art.24 - Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a: € 85.666,50.

| Fondo Istituzione Scolastica | Lordo Stato 2018/2019 | Lordo Dipendente 2018/2019 |
|---|--------------------------|----------------------------------|
| Quota Punto di Erogazioni | 15.617,28 | 11.768,86 |
| FIS | 46.510,14 | 35.049,09 |
| Totale | 62.127,42 | 46.817,95 |
| Funzioni Strumentali | 7.780,96 | 5.863,57 |
| Incarichi Specifici Personale ATA | 3.060,90 | 2.306,63 |
| Area a Rischio | 579,30 | 436,55 |
| Pratica Sportiva | 1.467,36 | 1.241,42 |
| Ore Ecc. Sostituzione. Colleghi Assenti | 4.255,65 | 3.206,97 |
| Totale A. S. 2018/2019 | 79.271,59 | 59.873,09 |
| Economie FIS al 31/08/2018 | 3.054,41 | 2.301,74 |
| Economie FIS Anni precedenti | 32,30 | 24,34 |
| Incaico Aggiuntivi Personale ATA Anni Precedenti | 560,31 | 422,24 |
| Incaico Specifici Personale ATA 2017/2018 | 525,78 | 396,22 |
| Ore Eccedenti Sostituzione Colleghi Assenti 2017/2018 | 4.108,60 | 3.096,16 |
| Ore Eccedenti Sostituzione Colleghi Assenti 2016/2017 | 7.526,68 | 5.671,95 |
| Ore Eccedenti Sostituzione Colleghi Assenti Anni Precedenti | 3,00 | 2,26 |
| Ore Eccedenti Sostituzione Colleghi Assenti Anni Precedenti | 0,28 | 0,21 |
| Totale Economie al 31/08/2018 | 15.811,36 | 11.915,12 |
| Totale Complessivo | 95.082,95 | 71.788,21 |
| Totale FIS + Economie CU | 65.214,13 | 49.144,03 |
| Indennità di Direzione al DSGA | 6.489,03 | 4.890,00 |

SME

[Handwritten signature]

| | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Indennità Direzione Sostituzione DSGA | 636,96 | 480,00 |
| Fondo di Riserva 2% | 1.304,28 | 982,88 |
| Totale da Contrattare | 56.783,86 | 42.791,15 |
| Legge n. 107/2015 commi da 126 a 128 | 18.416,49 | 13.878,29 |

CAPO II- UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 25 - Finalizzazione del salario accessorio


1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art.26 - Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle per la valorizzazione del personale docente previste dall'art. 1, c. 126 della legge 107/2015 e di quelle di cui all'art. 15 del presente contratto, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. Le risorse del F.I.S. 2017/2018, ammontano, dunque, a € **49.144,03** (lordo dipendente).
3. Viene decurtata la quota spettante al D.S.G.A. pari ad € **4.890,00** (Lordo dipendente), la quota per l'Indennità Direzione Sostituzione DSGA pari ad € **480,00** (Lordo dipendente) e il fondo di riserva (del 2%), pari ad € **982,88** (lordo dipendente) per far fronte a necessità non programmate in quanto imprevedibili. Il fondo di riserva, se non utilizzato, entrerà a far parte della dotazione dell'anno successivo.
4. Per il presente anno scolastico, le parti firmatarie del presente contratto convengono di ripartire le risorse rimanenti di cui al comma 1 secondo le seguenti percentuali:
 - Una quota del 70 % per compensi da attribuire al personale Docente;
 - Una quota del 30 % per compensi da attribuire al personale ATA.
 Il Fondo di (€ **42.791,15**) in misura pari a € **29.953,80** (lordo dipendente) per il personale docente e a € **12.837,35** (lordo dipendente) più € **422,24** per il personale ATA.
5. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
6. Le eventuali economie del FIS confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 27 - Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.
2. A tal fine si individuano tre macro settori:
 - a. Amministrazione e contabilità;
 - b. Supporto alla didattica, assistenza alunni;
 - c. Didattica.
3. Si ritiene utile prevedere una possibile suddivisione che dia preminenza all'attività didattica e quindi alle attività a quest'ultima funzionali secondo il seguente rapporto:
 - a. Amministrazione e contabilità: 25%;
 - b. Supporto alla didattica, assistenza alunni: 25%;
 - c. Didattica: 50%.
 - d.

Art. 28 - Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 25, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, sulla base del Piano triennale dell'Offerta Formativa e del Piano Annuale, tra le aree di attività di seguito specificate:

| | |
|--|-------------|
| a) Supporto alle attività organizzative (componenti dello staff del dirigente, delegati del dirigente, figure di presidio ai plessi, coordinatori aree di sistema ecc.) | € 9.975,00 |
| b) Supporto alla didattica e alla organizzazione curricolare (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili laboratori, responsabili gruppi di lavoro e di progetto, supporto psico-pedagogico, componenti NIV, animatore e team digitale ecc.) | € 4.987,00 |
| c) Progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolari | € 11.141,80 |
| d) Interventi di sostegno e recupero (corsi di recupero, sportelli didattici, alfabetizzazione alunni stranieri ecc) | € 3.850,00 |

2. Si concorda di retribuire tutte le attività aggiuntive del personale docente con un compenso in misura forfettaria.
3. Eventuali economie in ognuno delle aree individuate potranno essere trasferite alle altre aree di attività.
4. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici:

Altro: € 422,24.

Assistenti Amministrativi:

- a. Prestazioni oltre l'orario d'obbligo: € 2.900,00;
- b. Intensificazione di lavoro ordinario: € 725,00;
- c. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica: € 348,00.

Collaboratori scolastici:

- a. Prestazioni oltre l'orario d'obbligo: € 5.625,00;
- b. Intensificazione di lavoro ordinario: € 2.250,00;
- c. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica: € 989,35.

Eventuali economie in ognuno degli ambiti individuati potranno essere trasferiti ad eventuale ulteriori prestazioni di ambiti diverse.

Art. 29 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2018/2019 corrispondono a € 13.878,29.
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:

- il compenso più basso non potrà essere inferiore a € 262,50 lordo , quello più alto non potrà essere superiore a € 1.050,00 Lordo dipendente.

Art.30 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art.31 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi.
3. Al Personale ATA per le prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità del personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative viene riconosciuta 1 ora di intensificazione.

Art.32 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici pari ad € 2.702,85, sono destinate per l'80% a corrispondere un compenso base, così fissato:
 - € 432,46 per il personale amministrativo;
 - € 1.729,82 per i collaboratori scolastici.

Il rimanente 20% di € 540,57 è destinato a riconoscere la particolare complessità di singoli incarichi, con decisione assunta dal dirigente, su proposta del DSGA.

Art. 33 - Progetti retribuiti con finanziamenti diversi dal fondo d'Istituto

1. In tutti i progetti per cui vi è uno specifico finanziamento FSE-PON le figure professionali coinvolte saranno individuate secondo le Linee Guida dei FSE-PON.
 - a. Progetto PON Bando: Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 de 21/02/2017 - C.I.P. 10.2.1A -FSEPON-SI-2017-56 - C.I.P. 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-95 - "Competenze di Base" pari ad € 61.702,00
 - b. Progetto PON Bando: Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3504 de 31/03/2017 - C.I.P. 10.2.A2.FSEPON-SI-2018-158 C.I.P. 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-144 "Potenziamento della cittadinanza Europea", pari ad € 10.164,00.
 - c. Progetto PON Bando: Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3340 de 23/03/2017 - C.I.P. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-615 "Competenze delle competenze della Cittadinanza Globale", pari ad € 21.528,00.
 - d. Progetto PON Bando: Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4427 de 02/05/2017 - C.I.P. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-80 "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico", pari ad € 29.610,00.
 - e. Progetto PON Bando: Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\2999 del 13/03/2017 - C.I.P. 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-262 "Orientamento formativo e rio-orientamento". Asse I, pari ad € 22.628,00.
 - f. Progetto PON Bando: Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 1047 del 5/02/2018 - C.I.P. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-592 "Sport di Classe" - € 7.764,00.

TITOLO SESTO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZANEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 34 - Obblighi del Dirigente Scolastico in materia di sicurezza

1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:
 - adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature videoterminali ecc;
 - valutazione dei rischi esistenti;
 - elaborazione di un apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti;
 - Designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;
 - informazione e formazione sui documenti della scuola e sulla sicurezza sul posto di lavoro.

Art.35 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

1. Il dirigente Scolastico, direttamente o tramite il R.S.P.P., indice almeno una volta l'anno una riunione cui partecipano:
 - Il dirigente Scolastico o suo rappresentante;
 - Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi;
 - il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - i coordinatori dell'emergenza e i referenti di plesso.
2. Nel corso della riunione il Ds sottopone all'esame dei partecipanti i documenti relativi alla sicurezza. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.
3. Della riunione va redatto un verbale, a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Art. 36 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze. Per l'anno scolastico 2018/2019 viene designato RSL il prof. Randazzo Giuseppe.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.
6. L'RLS viene convocato in tutti i casi in cui la disciplina legislativa prevede un suo intervento consultivo per la sicurezza, ed esercita le funzioni di controllo del rispetto delle norme previste dalla Legge106/09.
7. Gli incarichi previsti dalla Legge106/09 non possono essere rifiutati dal personale docente e ATA.

Art. 37 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. L'RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs.81/2008.
2. All'RSPP, se interno, compete un compenso attinto ai fondi appositamente assegnati dal MIUR (o, in mancanza o in carenza di questi, al Fondo dell'istituzione scolastica)

Art. 38 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
 - coordinatore dell'emergenza e coadiuvanti
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento sulla fiamma
3. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Art. 39 - Attuazione della Normativa

1. In coerenza con quanto realizzato negli anni scolastici precedenti saranno attivate le seguenti iniziative:
 - Emanazione con le opportune modifiche dei Piani di sicurezza e Piani di Evacuazione;
 - Trasmissione dei nuovi Piani al Personale.
 - Effettuazione di almeno due prove di evacuazione.
 - Nomina del RSPP.
 - Incontri periodici con i referenti di sede per la sicurezza.
 - Trasmissione al RLS di tutta la documentazione redatta sulla sicurezza.

Art. 40 - Attività di Aggiornamento, Formazione e Informazione

1. Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti.
2. Il dirigente è tenuto a organizzare e favorire la frequenza alla formazione per la sicurezza di tutto il personale.
3. Il personale è tenuto a partecipare alla formazione obbligatoria.
4. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dall'Accordo Stato/Regioni 2012.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 - Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 42 - Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone - a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto - la corrispondenza di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi.

